



Dott. LEONARDO MILONE

NOTAIO

REPERTORIO N. 59059

RACCOLTA N. 12529

CONTRATTO PER

AFFIDAMENTO A CONTRAENTE GENERALE

tra la Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. (C.F.: 07555981005), in seguito denominata anche Quadrilatero S.p.A., e Consorzio Stabile Operae, in seguito denominata anche "Contraente Generale", avente ad oggetto, l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f) della legge 443/2001, nonché art.9 del D.Lgs.vo 20.8.2002, n.190, delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-lotto n. 2 del sistema "Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione del tratto " Pianello - Valfabbrica" della S.S. 318 " di Valfabbrica" a sezione cat. B del D.M. 5.11.2001, dei tratti " Fossato di Vico -Cancelli" e " Albacina - Serra San Quirico " della S.S. 76 " Val d'Esino" a sezione Tipo III delle norme CNR80 e realizzazione della " Pedemontana delle Marche" Fabriano - Muccia/ Sfercia a sezione cat. C1 del D.M. 5.11.2001. L'intervento è suddiviso nei seguenti lotti e sublotti:

- Lotto n. 1, a sua volta composto da:
 - Sublotto n. 1.1 - S.S. 76 "Val d'Esino", tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico;
 - Sublotto n. 1.2 - S.S. 318 "di Valfabbrica" tratto Pianello - Valfabbrica;
- Lotto n. 2, a sua volta composto da:
 - Sublotto n. 2.1 - Strada regionale "Pedemontana delle Marche", tratti Fabriano - Matelica e Camerino - Muccia;
 - Sublotto n. 2.2: Strada regionale "Pedemontana delle Marche", tratto - Matelica e Camerino - Sfercia ;

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: EURO 716.847.122,95 IVA ESCLUSA, COMPRESIVI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei il giorno ventitrè del mese di giugno


23 giugno 2006

In Roma, nel mio studio in Via Giuseppe Ferrari n. 35
 Innanzi a me Dott. Leonardo Milone, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

SONO PRESENTI:

DA UNA PARTE

Ing. Andrea Simonini nato a Roma il 26 ottobre 1959, domiciliato in Roma, via Pietro Boccanelli n. 30, in rappresentanza della Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A., con sede in Roma Via Pietro Boccanelli n. 30, capitale sociale Euro 2.000.000,00 interamente versato, R.E.A. 1039626, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e Partita IVA 07555981005, munito dei relativi poteri giusta procura speciale ai rogiti del notaio Dr Enrico Parenti, in data 12/06/06



g. a Roma
 INCORSOREG.NE
 N.
 Date

gno 2006 rep. 89190, rilasciata dall' Amministratore Delegato della società, ing. Mario Costantini, nato a Roma il 4 febbraio 1947, munito dei relativi poteri di rappresentanza, allegato a quest'atto sotto la **lettera A**

E DALL'ALTRA

Ing. Francesco Clemente, nato a Roma il giorno 27 ottobre 1959 e domiciliato per la carica in Roma Via Antonio Gramsci n. 7, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante del **Consorzio Stabile Operae - Tecnologie e Sistemi integrati di Costruzione** con sede in Roma Via Antonio Gramsci n. 7, fondo consortile Euro 500.000,00 iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero d'iscrizione codice fiscale e partita I.V.A. N.08249021000, ed al R.E.A. al n. 1083251, e giusto i poteri attribuiti con verbale del Consiglio Direttivo del predetto Consorzio in data 22 novembre 2004 che in estratto rilasciato dal Notaio in Roma Mariagrazia Russo in data 21 ottobre 2005 Rep. 8678, si allega al presente atto sotto la **lettera "B"** e giusto quanto risulta dalla visura telematica della Camera di Commercio di Roma in data 19 giugno 2006 che si allegano a quest'atto sotto la **lettera B1**.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO:

- che l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. f) della legge 443/2001, nonché art.9 del D.Lgs.vo 20.8.2002, n. 190, delle attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: : Maxi-lotto n. 2 del sistema "Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione del tratto " Pianello - Valfabbrica" della S.S. 318 " di Valfabbrica" a sezione cat. B del D.M. 5.11.2001, dei tratti " Fossato di Vico -Cancelli" e " Albacina - Serra San Quirico " della S.S. 76 " Val d'Esino" a sezione Tipo III delle norme CNR80 e realizzazione della " Pedemontana delle Marche" Fabriano - Muccia/Sfercia a sezione cat. C1 del D.M. 5.11.2001, è intervenuto mediante licitazione con un importo a base di gara pari ad euro 716.847.122,95 (settecentosedicimilioniottocentoquarantasettemilacentoveventidueenovantacinquecentesimi) IVA esclusa, ivi compresi gli oneri per la sicurezza, alla A.T.I. Consorzio Stabile Operae Tecnologie e Sistemi integrati di Costruzione - Toto spa - Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile s.c.r.l., come è dato constare dagli atti del procedimento concorsuale, che qui si abbiano per integralmente richiamati e trascritti, ed in particolare dai Verbali della Commissione di gara e dalla disposizione di aggiudicazione definitiva dell'Amministratore Delegato della Quadrilatero in data 10 maggio 2006 prot. 930 che si allegano al presente atto sotto la **lettera "C"** nonché dall'offerta dell'aggiudicatario (mediante la quale quest'ultimo ha assunto le obbligazioni rece-

pite nel presente contratto), ed in particolare dall'offerta economica, allegata al presente atto sotto la **lettera "D"** che si compone di n.° 30 documenti;

- che a seguito di ricorso principale al TAR Lazio , da parte dell'ATI Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. Impregilo S.p.A.Todini Costruzioni Generali S.p.A., seconda graduata, in data 08/06/2006 con dispositivo di sentenza n. 185/06 il TAR Lazio ha disposto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale proposto dall'ATI Consorzio Stabile Operae Tecnologie e Sistemi integrati di Costruzione - Toto spa - Ergon Engineering and Contracting Consorzio Stabile s.c.r.l.

- che in data 12/06/2006 è intervenuta la consegna delle attività, giusta verbale in pari data prot. n. 982, che qui si abbia per materialmente richiamato e trascritto e che si allega sotto la **lettera "DA"**

- che, ai sensi del combinato disposto del D.Lvo n.° 490/94 e del D.P.R. n.° 252/98, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge giusta informativa antimafia rilasciata dall' UTG Prefettura di Roma in data 24 marzo 2006 relativamente al Consorzio Stabile Operae, come da certificazione in pari data , prot. n.° 23018; ai sensi del combinato disposto del D.Lvo n.° 490/94 e del D.P.R. n.° 252/98, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge giusta informativa antimafia rilasciata dall' UTG Prefettura di Chieti in data 10 maggio 2006 relativamente alla Toto spa, come da certificazione in pari data , prot. n.° 4047; ai sensi del combinato disposto del D.Lvo n. 490/94 e del D.P.R. n. 252/98, stante il decorso del termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta antimafia, per il Consorzio Stabile Ergon Engineering and Contracting scrl di cui alla lettera di quest'ultimo in data 6 febbraio 2006 , la Quadrilatero procede alla stipula del presente atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del D.P.R. n. 252/98; tutti gli atti sopra richiamati e rilasciati in ottemperanza alla normativa c.d. antimafia si allegano sotto la **lettera "E"**.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano gli atti e le operazioni richiamati nella precedente narrativa, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1.

OGGETTO DEL CONTRATTO

La Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. affida al contraente generale, ai sensi dell'art. 1 della direttiva n.° 93/37 CEE e della legge n.° 443/2001 e normativa di attuazione, che accetta senza riserva alcuna, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lett. f) della legge n.° 443/2001, nonché dell'art. 9 del D.Lgs. 20.08.2002, n.° 190, le attività di realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera: Maxi-lotto n. 2 del sistema



Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna": lavori di completamento della direttrice Perugia - Ancona tramite realizzazione del tratto "Pianello - Valfabbrica" della S.S. 318 "di Valfabbrica" a sezione cat. B del D.M. 5.11.2001, dei tratti " Fossato di Vico -Cancelli" e "Albacina - Serra San Quirico" della S.S. 76 " Val d'Esino" a sezione Tipo III delle norme CNR80 e realizzazione della " Pedemontana delle Marche" Fabriano - Muccia/ Sfercia a sezione cat. C1 del D.M. 5.11.2001.

L'intervento è suddiviso nei seguenti lotti e sublotti:

▪ Lotto n. 1, a sua volta composto da:

- Sublotto n. 1.1 - S.S. 76 " Val d'Esino", tratti Fossato di Vico - Cancelli e Albacina - Serra San Quirico;

- Sublotto n. 1.2 - S.S. 318 " di Valfabbrica" tratto Pianello - Valfabbrica;

▪ Lotto n. 2, a sua volta composto da:

- Sublotto n. 2.1 - Strada regionale " Pedemontana delle Marche ", tratti Fabriano - Matelica e Camerino - Muccia;

- Sublotto n. 2.2: Strada regionale "Pedemontana delle Marche", tratto - Matelica - Camerino - Sfercia .

Il contraente generale si impegna alla loro attuazione alle condizioni assunte in ottemperanza della normativa vigente, delle norme del procedimento concorsuale e di quelle di cui al presente contratto, al capitolato speciale di affidamento, nell'ambito dell'alta sorveglianza della Quadrilatero S.p.A..

La Quadrilatero Marche-Umbria spa conferisce, ai sensi dell'art. 31 del Capitolato Speciale di Affidamento - Norme Generali, che qui si abbia per integralmente richiamato e trascritto, al Contraente Generale, ogni più ampio potere per svolgere in sua rappresentanza tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie in materia di espropriazione delle aree di sedime ed eliminazione delle interferenze maggiori e minori. Viene altresì conferito al Contraente Generale ogni più ampio potere per il perfezionamento delle attività disciplinate dal menzionato art. 31 del Capitolato Speciale di Affidamento - Norme Generali, e quant'altro in ottemperanza al Testo Unico delle disposizioni Legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità DPR n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidamento delle prestazioni ricomprese nel sublotto 2.2 è sospensivamente condizionato all'acquisizione del relativo finanziamento, che interverrà con la deliberazione del CIPE di approvazione del progetto definitivo ed assegnazione dei fondi per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere.

Il Capitolato Speciale (allegato sub lettera "F" al presente contratto) disciplina le conseguenze dell'avveramento e dell'eventuale mancato avveramento della condizione sospensiva cui è subordinato l'affidamento del sublotto n. 2.2

CAPITOLATO SPECIALE E NORME REGOLATRICI DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità assunti nel procedimento concorsuale che si hanno per richiamati e trascritti ovvero dedotti ovvero risultanti dai seguenti documenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il capitolato speciale di affidamento - norme generali e gli altri documenti contrattuali cui il medesimo capitolato rinvia e che sono ad esso allegati, per un totale di n.° 23 documenti allegati al presente atto con la lettera "F" numerati da F15 a F37;

- la documentazione amministrativa presentata dal Contraente Generale in sede di offerta, allegata al presente atto sotto la lettera "G" che si compone di n.° 44 documenti;

- la documentazione a prova dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara, rilasciata dal Contraente Generale e che si allega sotto la lettera G1 che si compone di n. 8 documenti;

- l'offerta tecnico-economica, con i relativi elaborati di progetto di cui all'offerta del contraente generale, allegata al presente contratto alla lettera "H" che si compone di n.° 2500 documenti;

Il contraente generale resta, altresì, obbligato al reperimento dei mezzi finanziari ed all'esecuzione delle opere secondo le prescrizioni di cui alla normativa vigente e di quelle evidenziate in tutti gli atti e documentazioni richiamati nel presente contratto, siano essi materialmente allegati o no.

Il Contraente Generale elegge il proprio domicilio in via Gramsci, 7 00197 Roma.

ART. 3

AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Alla luce dell'offerta economica, che si abbia per materialmente richiamata e trascritta, allegata al presente atto sotto la lettera D, l'ammontare complessivo dell'affidamento risulta, al netto del ribasso offerto, pari a € 607.992.202,39 (seicentosestemilionevecentonovantaduemiladuecentodueetrentanovecentesimi)

ART. 4

VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTIVO


Le varianti sono disciplinate dal richiamato capitolato speciale di affidamento, allegato al presente atto sub lettera "F".

ART. 5

INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Qualora ricorrano i presupposti prodromici e connessi previsti dall'art. 1, comma 550, della Legge n.° 311/2004 (c.d. "Legge Finanziaria 2005"), si procederà all'applicazione delle disposizioni



sizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sesies e 4-septies dell'articolo 26 della Legge 11 febbraio 1994, n.° 109.

ART. 6

PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti sono disciplinati dal sopracitato capitolato speciale di affidamento, allegato al presente contratto sotto la lettera F.

ART. 7

PAGAMENTI A SALDO

Il pagamento del saldo è disciplinato dal capitolato speciale di affidamento.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 8

ORDINE DI INIZIO DELLE ATTIVITA' - TERMINE PER L' INIZIO E L'ULTIMAZIONE DELL'OPERA

I termini per l'ultimazione delle prestazioni affidate al Contraente Generale sono fissati dal capitolato speciale di affidamento, allegato al presente atto sub lettera "F", al netto dei tempi di approvazione progettuale, e decorrono dall'ordine di inizio attività (allegato sotto la lettera "D/A") e dalle altre date di decorrenza previste dal suddetto capitolato speciale di affidamento.

ART. 9

PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al precedente articolo, ovvero nelle altre ipotesi di ritardo e/o inadempimento disciplinate dal capitolato speciale di affidamento, verranno applicate le penali ivi previste.

ART. 10

REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE

La Commissione di Collaudo verrà nominata dalla Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. in corso d'opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le operazioni di collaudo, le facoltà e gli obblighi delle parti in pendenza del collaudo sono disciplinati dal capitolato speciale di affidamento.

Gli oneri per l'effettuazione del collaudo ed i corrispettivi per la Commissione di collaudo sono a carico del Contraente Generale.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, il contraente generale risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili. Resta nella facoltà della Quadrilatero S.p.A. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere con le modalità previste nel Capitolato Speciale (allegato al presente contratto sub lettera "F").

ART. 11

RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO

Ferme restando le cause di risoluzione del rapporto contrattuale previste dal capitolato speciale d'affidamento e dalla normativa vigente in materia di OO.PP., qualora nei confronti del contraente generale sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n.° 1423 del 1956 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei confronti della Quadrilatero S.p.A., di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, l'Alta Sorveglianza, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, potrà procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, il contraente generale ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri derivanti alla Quadrilatero S.p.A. dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti del contraente generale che concretizzino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, l'Alta Sorveglianza formula la contestazione degli addebiti al contraente generale, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il contraente generale abbia risposto, la Quadrilatero S.p.A. dispone la risoluzione del contratto.


Quadrilatero S.p.A. ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dal capitolato speciale di affidamento, con le modalità esposte ai commi precedenti, e nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del responsabile del procedimento qualora si manifestino i casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 494 del 1996, successive modifiche ed integrazioni;
- perdita, da parte del Contraente Generale, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di opere pubbliche quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

ART. 12

RECESSO DAL CONTRATTO

Salve le ipotesi di recesso specificatamente disciplinate dal capitolato speciale di affidamento (allegato al presente contratto sub lettera "F") la Quadrilatero S.p.A. ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto senza



Contraente Generale possa avanzare eccezioni od opposizioni; in tal caso al contraente generale competerà, esclusivamente, il pagamento delle prestazioni eseguite con buon esito ed il valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti della sommatoria dei corrispettivi di cui al precedente art. 3 (si precisa in proposito che tale sommatoria comprende i corrispettivi relativi ai sublotti che compongono il Lotto 2, subordinatamente al verificarsi della condizione sospensiva di cui al precedente art. 1) e la sommatoria dei corrispettivi forfettari delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al contraente generale effettuata con un preavviso di venti giorni; decorsi i quali la Quadrilatero S.p.A. prenderà in consegna i lavori ed effettuerà il collaudo.

I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dalla Quadrilatero S.p.A. a norma del comma 1 saranno soltanto quelli già contabilizzati prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

La Quadrilatero S.p.A. può trattenere le opere provvisorie, gli impianti ed i baraccamenti - magazzini che non siano in tutto od in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili; in tal caso la Quadrilatero S.p.A. corrisponderà al contraente generale, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzati nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di installazione ed il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

Il contraente generale deve rimuovere dai cantieri i materiali, non accettati dalla Quadrilatero S.p.A., nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese del Contraente Generale.

La facoltà di recesso come sopra regolata potrà essere esercitata dalla Quadrilatero S.p.A. per l'intero affidamento o per i singoli Sublotti di cui si compone l'opera.

ART. 13

GARANZIE FIDEJUSSORIE A TITOLO DI CAUZIONE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il contraente generale ha prestato - ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale e del capitolato speciale di affidamento (allegato al presente atto con la lettera "F") - apposite garanzie fidejussorie (cauzione definitiva e cauzione per acquisizione aree, eliminazione interferenze e monitoraggio ambientale) mediante polizze assicurative rilasciate dalla GENERALI ASSICURAZIONI spa numero 268800350 e numero 268800351 entrambe in data 26 maggio 2006, regolarmente autenticate polizze allegata a quest'atto alla lettera "I".

Detto fidejubente ha dichiarato di voler rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c. intendendo restare obbligato in solido con il contraente generale fino all'approvazione del collaudo dei lavori.

Le garanzie devono essere integrate ogni volta che la Quadrilatero S.p.A. abbia proceduto alla loro escussione, anche parziale.

Le garanzie saranno svincolate conformemente alle disposizioni del capitolato speciale di affidamento, allegato al presente atto con la lettera "F".

ART. 14

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONI

Il Contraente Generale assume la responsabilità di danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Quadrilatero S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo. Il Contraente Generale assume altresì la responsabilità per i danni subiti dalla Quadrilatero S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il Contraente Generale - ai sensi delle disposizioni del procedimento concorsuale, della normativa vigente ed ai sensi dell'art. 30 della legge n.° 109/94 e dell'art. 103 del D.P.R. n.° 554/99 - ha stipulato a tale scopo una polizza di assicurazione per danni, di cui al cennato art. 103 del D.P.R. n.° 554/99, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio polizza n.° 268751384, emessa dalla Compagnia assicuratrice GENERALI ASSICURAZIONI spa in data 26 maggio 2006, regolarmente autenticata, ed allegata a quest'atto con la lettera "L".

Ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n.° 554/99 il contraente Generale ha prodotto la dichiarazione allegata la presente atto sotto la lettera "M", rilasciata in data 26 maggio 2006 dalla GENERALI ASSICURAZIONI spa., ed autenticata ai sensi di legge, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare. La polizza decorrerà dalla data dell'ordine di inizio attività ed avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale, il contraente generale resta obbligato a stipulare le polizze di assicurazione di cui all'art. 30 della legge n. 109/94 e degli artt. 104 e 105 del D.P.R. n. 554/99.

ART. 15

AFFIDAMENTO A TERZI E SUBAFFIDAMENTI

Il Contraente Generale - ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni del procedimento concorsuale, del presente



contratto ed atti allegati al medesimo - provvede direttamente all'esecuzione unitaria delle attività di cui al precedente art. 1.

Il Contraente Generale è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente - particolarmente per quanto attiene quella cosiddetta "antimafia" -, dalle disposizioni del procedimento concorsuale, dal presente contratto ed atti allegati al medesimo, nonché dal capitolato speciale di affidamento in materia di attività inerenti la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità.

Il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, a norma del DPR 25.1.2000 n.34, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal predetto D.P.R. 25.01.2000 n.° 34 e possono subaffidare i lavori nei limiti ed alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici dalla normativa vigente, dalle disposizioni del procedimento concorsuale, dal presente contratto ed atti allegati al medesimo.

Il Contraente Generale dovrà affidare ai terzi affidatari indicati in offerta un importo di lavori e servizi per ciascun sub-lotto non inferiore al 100% dell'importo di lavori e servizi del sublotto medesimo. In caso di violazione di tale obbligo al Contraente Generale saranno applicate le penalità previste dal Capitolato Speciale.

Gli affidamenti ed i subaffidamenti del contraente generale sono soggetti alle verifiche di cui alla normativa vigente cosiddetta "antimafia", con le modalità previste per i lavori pubblici.

La Quadrilatero S.p.A. verificherà periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni del procedimento concorsuale, dal presente contratto ed atti allegati al medesimo, nonché dal capitolato speciale di affidamento.

ART. 16

SOCIETA' DI PROGETTO

Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale costituirà una Società di progetto, ai sensi della normativa vigente, del capitolato speciale di affidamento e delle disposizioni del procedimento concorsuale, in forma di società, anche consortile, per azioni o a responsabilità limitata. La Società è regolata dall'art. 37 quinquies della Legge n.° 109/94 e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla Società possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative ai sensi della normativa vigente in materia. La Società così costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifi-

che antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la Società di Progetto nei confronti della Quadrilatero S.p.A. per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la società di progetto può fornire alla Quadrilatero S.p.A. garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della Società di progetto è indicato nel bando di gara.

La cessione delle quote della Società di Progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla Società ed a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata, è disciplinata dal capitolato speciale di affidamento.

ART. 17

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Il Contraente Generale - in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni del procedimento concorsuale, dal presente contratto ed atti allegati al medesimo - è obbligato ad applicare e a far applicare, secondo le disposizioni del capitolato speciale di affidamento (allegato al presente atto con la lettera "F"), integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, e in conformità agli allegati al capitolato speciale di affidamento.


Il Contraente Generale è altresì obbligato a rispettare e a far rispettare, secondo le disposizioni del capitolato speciale di affidamento (allegato al presente atto con la lettera "F"), tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Quadrilatero S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del contraente generale per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

ART. 18

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Le attività esecutive devono essere realizzate in conformità al piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza da redigersi dal contraente generale in ottemperanza



ranza alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cui agli atti allegati o richiamati dal presente contratto.

Ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, il Contraente Generale deve fornire tempestivamente all'Alta Sorveglianza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte del contraente generale, degli affidatari, subaffidatari e subcontrattisti, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Contraente Generale è tenuto a rispettare e a far rispettare, secondo le disposizioni del capitolato speciale di affidamento (allegato al presente atto con la lettera "F"), tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro, in particolare il D.Lvo n.° 626/94, successive modifiche ed integrazioni, ed il D.Lvo n.° 494/96, successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inottemperanza agli obblighi, testé precisati, accertata dalla Quadrilatero S.p.A. o ad essa segnalata dagli Enti Competenti, la Quadrilatero S.p.A. medesima comunicherà al Contraente Generale l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento delle somme di cui al comma precedente non sarà effettuato fino a quando dagli Enti Competenti non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il contraente generale non può opporre eccezione alcuna.

Le somme come sopra trattenute non sono produttive di interessi.

ART. 19

CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione delle opere sono devolute ad un arbitrato rituale, secondo le previsioni del capitolato speciale di affidamento.

ART. 20

RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto nel contratto, nel capitolato speciale e negli atti allegati al presente contratto, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di OO.PP. ed in particolare le norme contenute nella direttiva CEE n.° 93/37, nella legge n.° 443/2001 e nel D.Lvo n. 190/02.

ART. 21

SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto sono a carico del Con-

traente Generale.

Ai fini fiscali, si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto e pertanto, ai sensi del D.P.R. n.° 131/86, tale contratto sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa.

Le parti dichiarando di averne esatta conoscenza mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su fogli sette per pagine ventiquattro e quanto fin qui della venticinquesima io Notaio ho dato lettura, ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà.

F.TO ANDREA SIMONINI

F.TO CLEMENTE FRANCESCO

F.TO LEONARDO MILONE, NOTAIO

E' COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE

CON OMISSIONE DI TUTTI ~~GLI~~ ALLEGATI

CONSTA DI N.RO *sette* FOGLI

SI RILASCIATA PER USO *Conservat*

ROMA *24 giugno 2005*



